



**DIREZIONE MARITTIMA DEL VENETO  
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA  
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA**



**AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO  
DI RIMORCHIO NEI PORTI E NELLE RADE DI VENEZIA E CHIOGGIA**

**GARA AVCP n. 8512877**

**C.I.G. 9354164454**

**ID SINTEL 158829394**

DISCIPLINARE DI GARA PER PROCEDURA APERTA ESPERITA MEDIANTE PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA "E-PROCUREMENT", PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMORCHIO PORTUALE NEI PORTI E NELLE RADE DI VENEZIA E CHIOGGIA.

1. Termine di presentazione delle domande di partecipazione:  
17/10/2022, ore 13:00
2. Termine per la presentazione dei quesiti:  
27/09/2022, ore 12:00
3. Termine per la richiesta del sopralluogo obbligatorio:  
27/09/2022, ore 12:00



**DIREZIONE MARITTIMA DEL VENETO  
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA  
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA**

Pag. 1 di 58



**DIREZIONE MARITTIMA DEL VENETO  
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA  
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA**

## Sommario

1. PREMESSE .....	4
LUOGHI DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI CONCESSIONE IN APPALTO.....	4
C.I.G. E SETTORE DI ATTIVITÀ.....	4
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO .....	4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI .....	5
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	5
2.2. PROCEDURA DI GARA .....	5
2.3 CHIARIMENTI.....	6
2.4 COMUNICAZIONI.....	6
2.5 ULTERIORI INDICAZIONI .....	7
3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE.....	7
4. DUVRI .....	8
5. DURATA DELLA CONCESSIONE.....	9
6. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....	9
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA.....	10
7.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE .....	10
7.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	11
7.2.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE .....	11
7.2.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA .....	11
7.2.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA ORGANIZZATIVA .....	12
8. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE .....	14
8.1 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.....	15
9. CLAUSOLA SOCIALE.....	15
10. AVVALIMENTO.....	15
11. SUBAPPALTO .....	17
12. PROCURA .....	17
13. SOPRALLUOGO.....	17



**DIREZIONE MARITTIMA DEL VENETO  
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA  
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA**

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA .....	19
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO .....	20
16. BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	21
16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE .....	21
16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) .....	23
16.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE .....	27
16.4 GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA.....	30
16.5 ALTRA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	33
16.6 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	33
16.7 FALLIMENTO CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE .....	35
17. OFFERTA TECNICA.....	35
18. OFFERTA ECONOMICA.....	36
19. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA.....	37
20. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE.....	38
20.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE .....	39
20.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	42
21. SVOLGIMENTO E OPERAZIONI DI GARA.....	43
22. APERTURA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	44
23. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	44
24. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE .....	45
25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	46
26. FASE DELL'AGGIUDICAZIONE.....	46
27. GENERALITÀ .....	46
28. DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DEI REQUISITI SPECIALI.....	49
29. ATTI INTEGRATIVI DA PRESENTARE AL MOMENTO DELL'IMMISSIONE INSERVIZIO.....	52
30. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....	52
31. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	53
32. ACCESSO AGLI ATTI.....	53
33. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	53



**DIREZIONE MARITTIMA DEL VENETO  
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA  
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA**

## **1. PREMESSE**

1. Il presente documento specifica le informazioni di dettaglio non meglio descritte nel bando di gara (di seguito anche "Bando"), pubblicato dalla Capitaneria di porto sede di Direzione Marittima di Venezia (d'ora in poi anche Stazione Appaltante), ai fini del rilascio della concessione del servizio di rimorchio nei porti di Venezia e Chioggia e nelle relative rade, svolto ai sensi degli articoli 101 e ss. del Codice della Navigazione, l'articolo 14 della legge 84/1994 e ss.mm. e ii, e dell'art. 164 e ss. del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici" (da qui in poi denominato "Codice").
2. Con determina a contrarre n. 211 del 02/08/2022, la Stazione Appaltante delibera di affidare in concessione il servizio citato mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60, 95, 164 comma 2 e 166 del Codice, secondo le indicazioni della Circolare n. 11, prot. 8062 del 19/03/2019 dell'allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ad oggetto "*linee guida per il rilascio della concessione per l'esercizio del servizio di rimorchio portuale. Adeguamento al nuovo Codice dei contratti pubblici della Circolare n. 13961 del 18 dicembre 2013 e s.m.i..*".
3. Il presente Disciplinare regola le modalità di partecipazione alla Gara, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa e la procedura di aggiudicazione. Per quanto non previsto espressamente nel presente Disciplinare, trova applicazione il Codice.

## **LUOGHI DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI CONCESSIONE IN APPALTO**

I luoghi di svolgimento del servizio sono i porti e le rade di Venezia e Chioggia (**Codice NUTS: ITH35**).

## **C.I.G. E SETTORE DI ATTIVITÀ**

Il Codice Identificativo della Gara (**C.I.G.**) è **9354164454**

Il settore di attività oggetto della presente gara è "servizio di rimorchio e spinta di navi" (**CPV: 63727000**).

## **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile del procedimento della fase di affidamento è il C.F. (CP) Claudio Maurovich in qualità di Capo Servizio Amministrativo Logistico della Direzione Marittima di Venezia e il responsabile del procedimento della fase di esecuzione il C.C. (CP) Daniele Ferrari, in qualità di Capo Sezione Tecnica della Capitaneria di porto di Venezia.

Il presente documento disciplina lo svolgimento di tutte le fasi della procedura di gara ai sensi dell'articolo 60 del Codice.



**DIREZIONE MARITTIMA DEL VENETO  
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA  
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA**

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1 DOCUMENTI DI GARA**

1. La documentazione di gara è così composta:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara e allegati;
- c) Capitolato Tecnico e allegati;
- d) Determina a contrarre.

2. La suddetta documentazione è consultabile presso la piattaforma:

[https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.  
xhtml;jsessionid=9891371A7F843582E75933F34BC4FC15.SI  
NTEL-02-tomcat](https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml;jsessionid=9891371A7F843582E75933F34BC4FC15.SI-NTEL-02-tomcat)

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il profilo di committente (sito informatico su cui sono pubblicati gli atti per la procedura di affidamento del presente appalto ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016): [www.port.venice.it](http://www.port.venice.it), sezione "Amministrazione Trasparente" nonché presso: [www.sintel.regione.lombardia.it](http://www.sintel.regione.lombardia.it) ed sul sito istituzionale della Capitaneria di porto di Venezia <http://www.guardiacostiera.gov.it/venezias>, nella sezione amministrazione trasparente, bandi di gara e contratti.

Nella stessa sezione sono pubblicati tutti gli atti relativi alla procedura per l'affidamento della concessione, compreso l'esito della stessa.

### **2.2. PROCEDURA DI GARA**

La presente procedura si svolgerà, attraverso l'utilizzazione di un sistema telematico di proprietà di ARIA S.p.A., denominato "Sintel" (di seguito per brevità anche solo "Sistema" e/o "Sintel"), il cui accesso è consentito dall'apposito link presente sul profilo del committente, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Le modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel sono contenute nel documento "Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel", facenti parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara, ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura il tutto consultabile al seguente link:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto>

Per richieste di supporto tecnico e/o informativo sulla piattaforma Sintel è possibile contattare il NUMERO VERDE 800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana), gli operatori sono a disposizione tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.30 esclusi sabato, domenica e festivi



**DIREZIONE MARITTIMA DEL VENETO  
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA  
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA**

### **2.3 CHIARIMENTI**

1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante la funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel, entro il termine perentorio del 27 settembre 2022, ore 12:00.
2. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
3. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, in lingua italiana, almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima ed in formato elettronico, firmato digitalmente, sui siti internet di cui al punto I.1 del Bando di gara e sulla piattaforma di e-procurement di Sintel.
4. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato o con modalità diverse.
5. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Si precisa che verranno considerati validi, unicamente i chiarimenti ricevuti tramite il canale presente su Sintel “Comunicazioni della procedura”.
6. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, la Stazione Appaltante non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi. Le risposte saranno fornite in forma scritta attraverso il medesimo canale.
7. Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, la Stazione Appaltante si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti anche solo a mezzo pec.

### **2.4 COMUNICAZIONI**

1. Anche ai sensi dell’art. 52 del Codice, l’operatore economico, con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, elegge automaticamente domicilio nell’apposita area comunicazioni ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente alla presente procedura.
2. L’operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l’indirizzo di posta elettronica certificata (o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, altro strumento analogo) che indica al momento della presentazione della domanda di partecipazione.
3. L’operatore economico si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante qualsiasi variazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzare ai fini dell’invio di comunicazioni formali.  
In caso di mancata comunicazione delle predette intervenute variazioni, si riterranno comunque pienamente valide a tutti gli effetti le comunicazioni effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di gara e il termine dilatorio di cui all’articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, nonché quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l’aggiudicazione definitiva, decorreranno comunque dalla data di tali comunicazioni.
4. Nel caso di indisponibilità della piattaforma, e comunque in ogni caso in cui si riterrà opportuno, la Stazione Appaltante invierà le comunicazioni inerenti alla presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente (o,



**DIREZIONE MARITTIMA DEL VENETO  
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA  
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA**

solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, altro strumento analogo).

5. Ai medesimi fini, in caso di RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese) o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio con la presentazione della domanda di partecipazione elegge automaticamente domicilio nell'apposita area della piattaforma ad essa riservata.

6. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico), aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

7. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

8. In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## **2.5 ULTERIORI INDICAZIONI**

1. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

2. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

3. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

4. Tutti gli importi comunicati, compresi quelli dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione europea, dovranno essere espressi in euro.

5. L'Amministrazione si riserva di adottare tutte le cautele volte a favorire la massima partecipazione e garantire la *par condicio* tra i concorrenti in applicazione di quanto previsto nella deliberazione ANAC n. 312 del 09.04.2020.

## **3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE**



**DIREZIONE MARITTIMA DEL VENETO  
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA  
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA**

1. Costituisce oggetto della concessione il servizio tecnico-nautico di rimorchio nei porti di Venezia e Chioggia e nelle relative rade, svolto ai sensi degli articoli 101 e ss. del Codice della Navigazione e l'articolo 14 della legge 84/1994 e ss.mm. e ii. Tale servizio, che si configura "*servizio d'interesse generale*" finalizzato a garantire la sicurezza della navigazione e degli approdi, è svolto in concessione e le tariffe sono determinate dall'Autorità Marittima, applicando i criteri e meccanismi stabiliti dall'Amministrazione centrale.
2. La Capitaneria di porto di Venezia ha limitato ad un solo concessionario, con Decreto n. 266 del 12/02/2020, il numero dei prestatori del servizio di rimorchio ai sensi del Reg. (UE) 352/2017, così come la Capitaneria di porto di Chioggia ha limitato ad un solo concessionario, con Decreto n. 18 del 18/03/2019, il numero dei prestatori del servizio di rimorchio nel proprio ambito.
3. Il servizio dovrà essere svolto, ai sensi dell'art. 102 del Codice della navigazione, in ottemperanza ai regolamenti locali del servizio di rimorchio vigenti per i porti e le rade di Venezia e Chioggia al momento della prestazione del servizio stesso.
4. Il regolamento per il servizio di rimorchio delle navi nel porto di Venezia attualmente vigente è stato approvato dalla Capitaneria di porto di Venezia con Ordinanza n. 163/2014, mentre il regolamento del servizio di rimorchio nel porto di Chioggia è stato approvato dalla Capitaneria di porto di Chioggia con Ordinanza n. 22/1974. Al termine della procedura di affidamento del servizio sarà emanato un nuovo regolamento che riprenderà e, ove necessario, modificherà quelli vigenti sopra richiamati, in linea con le previsioni del bando. Il concessionario è comunque vincolato ad ottemperare alla disciplina di tutti i futuri aggiornamenti del regolamento.
5. L'organizzazione del servizio di rimorchio negli ambiti portuali di Venezia e Chioggia dovrà essere effettuato con **n. 11 (undici) rimorchiatori di "prima linea"**, ritenuti necessari per garantire l'erogazione ordinaria del servizio, e **n. 2 (due) rimorchiatori di "seconda linea"**, il cui impiego potrà avvenire in sostituzione di un rimorchiatore di "prima linea" temporaneamente indisponibile ovvero in aggiunta ad essi per fronteggiare picchi straordinari di domanda e per far fronte a situazioni di emergenza. Il servizio è assicurato da rimorchiatori iscritti nel primo Registro Italiano, conformemente a quanto indicato all'art. 4.3 del Regolamento (UE) n. 352/2017.
6. Il valore presunto della concessione viene quantificato in **Euro 326.698.975,65 (trecentoventiseimilioneiseicentonovantottomilanovecentosettantacinque/65) i.v.a. esclusa, come da costo complessivo massimo del servizio di rimorchio (Qmax) moltiplicato per la durata della concessione.**

#### **4. DUVRI**

1. Si rileva che per le modalità di svolgimento dell'appalto di concessione in parola, non risulta necessario redigere il DUVRI, in quanto non è prevista l'esecuzione del servizio di rimorchio all'interno della Stazione Appaltante, intendendo per "interno" tutti i "*locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;...*". Infatti, questa Stazione Appaltante quale committente del servizio in concessione di rimorchio, in senso lato non ha la disponibilità giuridica dei luoghi di ordinario svolgimento del servizio in parola. A norma dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n°81/2008 non risulta, quindi, necessario redigere il



**DIREZIONE MARITTIMA DEL VENETO  
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA  
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA**

DUVRI per i servizi oggetto del presente disciplinare e per i quali, di conseguenza, non sono stati quantificati oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale da corrispondere all'operatore economico, che risultano pari a Euro zero.

2. Per l'esecuzione del servizio di concessione di cui trattasi dovranno comunque essere tenute in considerazione tutte le norme ed i regolamenti portuali vigenti predisposti dalle Autorità competenti in materia, correlati alle diverse attività svolte nell'ambito portuale e nelle acque dei porti di Venezia e Chioggia e nelle relative rade.

3. Il presente paragrafo non esonera l'aggiudicatario dalle proprie responsabilità ed obblighi in tema di analisi, valutazione, documentazione, mitigazione e/o eliminazione dei rischi interferenziali nell'esecuzione del servizio.

## **5. DURATA DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione del servizio di rimorchio avrà la durata pari ad anni 15 dal rilascio.

## **6. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

1. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti.

2. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice:

- è vietato ai concorrenti di partecipare alla Gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;
- al concorrente che partecipa alla Gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;
- i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente Gara. In caso di violazione sono esclusi dalla Gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di Gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla Gara in capo all'impresa consorziata;
- le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
  - a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese



**DIREZIONE MARITTIMA DEL VENETO  
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA  
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA**

retiste per la partecipazione alla Gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per tutte o determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla Gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

4. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione del Contratto di Concessione.

5. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) o c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

6. A tal fine:

- se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione;
- se la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla Gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

7. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

1. Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all'articolo 45 del Codice in possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione.

### **7.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE**

1. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

2. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione



**DIREZIONE MARITTIMA DEL VENETO  
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA  
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA**

dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

3. Per le imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione Europea, si applicano le disposizioni di cui all'art. 86 del Codice.

4. In caso di partecipazione in forma associata, i requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti da ciascun componente del raggruppamento.

## **7.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

### **7.2.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

b) Stabilimento in Italia al momento della stipula dell'atto di concessione. In tal senso, è condizione di partecipazione alla gara l'impegno espresso, in fase di presentazione della domanda di partecipazione, di stabilirsi sul territorio italiano al momento della stipula dell'atto di concessione e, in particolare, di stabilire la sede operativa nel Comune di Venezia.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Il requisito di cui alla lettera a) è oggetto di apposita dichiarazione resa nel corpo del DGUE; l'impegno di cui alla lettera b) deve essere inserito nella domanda di partecipazione inserita nella documentazione amministrativa.

### **7.2.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA**

I requisiti di capacità economica e finanziaria, richiesti al fine di consentire la selezione di un operatore che garantisca solidità dal punto di vista patrimoniale, sono i seguenti:

**a) fatturato specifico** relativo all'attività di rimorchio portuale, risultante dai bilanci approvati, calcolato sommando i fatturati realizzati nei due esercizi fiscali precedenti la data di pubblicazione del bando (anni 2019 e 2021), con esclusione dell'anno 2020 in quanto non ritenuto rappresentativo a causa dell'emergenza epidemiologica. Il fatturato specifico non potrà essere inferiore ad € 28.065.542,40 (ventottomilionisessantacinquemilacinquecentoquarantadue/40) IVA esclusa, corrispondente al 70% del fatturato realizzato nello stesso periodo nell'esercizio della concessione in scadenza. Nel caso di partecipazione in forma raggruppata, il predetto fatturato specifico (70% o superiore) deve essere stato realizzato dalla società designata "capo gruppo", in misura non



**DIREZIONE MARITTIMA DEL VENETO  
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA  
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA**

inferiore alla metà € 14.032.771,20 (quattordicimilionitrentaduemilasettecentosettantuno/20).

La comprova del requisito sarà invece richiesta all'aggiudicatario provvisorio, secondo quanto indicato nel paragrafo 28 del presente Disciplinare.

La comprova oltre che con l'autocertificazione avverrà ai sensi dell'art. 86, comma 4 ed all. XVII parte I, del Codice:

- i. per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione corredati della nota integrativa;
- ii. per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare citata documentazione, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento che questa stazione appaltante riterrà, se del caso, idoneo.

**b)** **solvibilità attestata da almeno 2 (due) istituti bancari** o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993.

La comprova del requisito sarà invece richiesta all'aggiudicatario provvisorio, secondo quanto indicato nel paragrafo 28 del presente Disciplinare.

Nel caso di partecipazione in forma raggruppata, le due attestazioni di solvibilità dovranno essere prodotte da ogni partecipante al raggruppamento.

La sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dovrà essere oggetto di apposite dichiarazioni rese nel corpo del DGUE.

### **7.2.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA ORGANIZZATIVA**

Ciascun concorrente dovrà soddisfare le seguenti condizioni:

**a)** **Esperienza pregressa** consistente nell'aver svolto attività di rimorchio portuale per almeno 36 mesi consecutivi nel quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando.

La comprova del requisito sarà invece richiesta all'aggiudicatario provvisorio, secondo quanto indicato nel paragrafo 28 del presente Disciplinare.

Nel caso di partecipazione in forma raggruppata, il requisito deve essere posseduto dalla società designata capogruppo. Nel caso di consorzi, di cui all'art. 45 del Codice, il requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso.

**b)** **Disponibilità di un organico minimo** di personale marittimo di almeno 28 (ventotto) equipaggi, composti ciascuno da almeno 1 (uno) Comandante, 1 (uno) Direttore di Macchina e 1 (uno) Marinaio, inseriti in un'organizzazione del lavoro – nel rispetto del CCNL in vigore alla presentazione della domanda di partecipazione - secondo l'orario di seguito descritto:

- n. 2 (due) rimorchiatori in turno senza soluzione di continuità lungo l'arco della giornata (H24) pronti a muovere ad ogni richiesta, ordinaria, straordinaria, emergenziale;



**DIREZIONE MARITTIMA DEL VENETO**  
**CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA**  
**CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA**

- n. 7 (sette) rimorchiatori in turno nell'arco della giornata per 84 ore di operatività funzionale, secondo le esigenze del servizio e gli orari di maggior traffico;
- n. 2 (due) rimorchiatori supplementari, pronti a muovere con preavviso di 120 minuti dalla chiamata.

L'organizzazione del lavoro deve essere modulata tramite una turnazione che consenta il presidio dei mezzi di guardia in modo tale da garantire un impiego immediato degli stessi, nel rispetto delle normative internazionali, unionali e nazionali in materia di igiene, salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dell'orario di lavoro e di riposo.

Nel caso di partecipazione in forma raggruppata, il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

I componenti stranieri degli equipaggi devono avere conoscenza della lingua italiana, da comprovare, in sede di aggiudicazione, mediante certificato almeno di livello B1 Common European Framework of Reference for Languages, rilasciato da ente accreditato. Il requisito deve sussistere al momento dell'immissione in servizio

**c)** **Caratteristiche minime della flotta e disponibilità dei rimorchiatori**, in base a idoneo titolo giuridico, da presentare in sede di aggiudicazione, del seguente numero di rimorchiatori iscritti nel primo Registro Italiano, conformemente a quanto indicato all'art. 4.3 del Regolamento (UE) n. 2017/352:

L'organizzazione del servizio di rimorchio negli ambiti portuali di Venezia e Chioggia dovrà essere effettuato con n. 11 (undici) rimorchiatori di "prima linea" e n. 2 (due) rimorchiatori di "seconda linea", il cui impiego potrà avvenire in sostituzione di un rimorchiatore di "prima linea" temporaneamente indisponibile ovvero in aggiunta ad essi per fronteggiare picchi straordinari di domanda e per far fronte a situazioni di emergenza.

La flotta dei rimorchiatori – le cui propulsioni ammesse sono esclusivamente "Voith-Schneider" e "azimutale" – dovrà essere composta dai seguenti mezzi:

- n. 5 rimorchiatori con bollard pull di almeno 70 ton – di cui almeno n. 4 Voith-Schneider;
- n. 3 rimorchiatori con bollard pull di almeno 50 ton – di cui almeno n. 2 Voith-Schneider;
- n. 5 rimorchiatori con bollard pull di almeno 30 ton – di cui almeno n. 4 Voith-Schneider (almeno n. 2 rimorchiatori Voith-Schneider devono poter operare con pescaggio non superiore a 5 m).

Per quanto attiene la dotazione antincendio si ritiene che almeno n. 4 rimorchiatori sopra elencati siano muniti di impianti idonei allo scopo ed equipaggiati con liquido schiumogeno (annotazione di classe certificata "Fire Fighting Ship 1"), secondo la tabella riassuntiva sotto riportata:

<b>Rimorchiatori</b>	<b>Bollard Pull</b>	<b>Voith-Schneider</b>	<b>Fire Fighting 1</b>
n. 5	≥ 70 ton	almeno n. 4	almeno n. 1
n. 3	≥ 50 ton	almeno n. 2	almeno n. 1
n. 5	≥ 30 ton	almeno n. 4 (di cui n. 2 con pescaggio operativo ≤ 5 m)	almeno n. 2



**DIREZIONE MARITTIMA DEL VENETO  
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA  
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA**

Ai concorrenti è consentito anche individuare i rimorchiatori eventualmente iscritti in Registri stranieri, fermo che il concorrente interessato dovrà presentare impegno espresso, nella domanda di partecipazione, a provvedere alla registrazione dei rimorchiatori nel primo Registro Italiano non oltre il termine previsto per la stipula dell'atto di concessione.

Nel caso di partecipazione in forma raggruppata, i requisiti di cui alla presente devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.

Lo stazionamento dei rimorchiatori è previsto in via principale nella zona portuale di Marghera e nel porto di Chioggia (dove devono essere disponibili almeno n. 2 accosti), con possibilità di sostare nell'area di Malamocco/San Leonardo.

La dislocazione dei rimorchiatori sarà definita in relazione alle esigenze del servizio e agli orari di maggior traffico, affinché i rimorchiatori siano pronti ad operare in tutto l'ambito della concessione, secondo l'orario di seguito descritto:

- n. 2 (due) rimorchiatori in turno senza soluzione di continuità lungo l'arco della giornata (H24) pronti a muovere ad ogni richiesta, ordinaria, straordinaria, emergenziale;
- n. 7 (sette) rimorchiatori in turno nell'arco della giornata per 84 ore di operatività funzionale, secondo le esigenze del servizio e gli orari di maggior traffico;
- n. 2 (due) rimorchiatori supplementari, pronti a muovere con preavviso di 120 minuti dalla chiamata.

**8. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

1. I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

- a) alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile;
- b) nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria;
- c) nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

2. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate o raggruppande, consorziate o consorziande o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete



**DIREZIONE MARITTIMA DEL VENETO  
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA  
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA**

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo al fatturato specifico deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto dalla società designata "capogruppo", in misura non inferiore alla metà.

**8.1 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

1. I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
2. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
3. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
  - a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
  - b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

**9. CLAUSOLA SOCIALE**

1. La modalità di esecuzione del servizio è realizzata promuovendo la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'esecuzione del servizio e richiedendo l'armonizzazione delle condizioni di lavoro con l'organizzazione del concessionario subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative previste nel nuovo contratto.
2. Qualora il concessionario subentrante non abbia in organico personale sufficiente a coprire i numeri ovvero le qualifiche indicate nell'offerta presentata, dovrà verificare prioritariamente, in fase di aggiudicazione, che tali ulteriori figure siano presenti nell'organico del concessionario uscente. Nel caso in cui tali ulteriori figure non vengano impiegate dal concessionario uscente in altri settori, il concessionario subentrante dovrà procedere al loro assorbimento, compatibilmente alla propria organizzazione ed al proprio assetto imprenditoriale.
3. L'aggiudicatario del contratto dovrà salvaguardare i livelli retributivi del personale già operante alle dipendenze del concessionario uscente ed eventualmente riassorbito, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

**10. AVVALIMENTO**



**DIREZIONE MARITTIMA DEL VENETO**  
**CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA**  
**CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA**

1. Ciascun operatore economico singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, necessari per partecipare alla procedura con esclusione, in ogni caso, dei requisiti generali di cui all'art. 80 dello stesso Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista dall'art. 89
2. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.
3. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto della concessione.
4. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.
5. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
6. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.
7. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria il Responsabile del procedimento della fase di affidamento la richiede per iscritto al concorrente, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il Documento di Gara Unico Europeo (d'ora innanzi DGUE) della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
8. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. Il concorrente in caso di avvalimento, a pena di esclusione, deve allegare all'offerta i seguenti documenti:
  - Dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa ausiliaria attestante:
    - a) l'obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e verso la Committente, di messa a disposizione per tutta la durata della concessione delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente;



**DIREZIONE MARITTIMA DEL VENETO  
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA  
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA**

b) la mancata partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata;

- Documento di Gara Unico Europeo dell'ausiliaria,

- originale (firmato digitalmente dal concorrente e dall'ausiliaria) o copia autentica notarile del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata del contratto. Il predetto contratto dovrà essere determinato nell'oggetto, nella durata, e dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento. Pertanto, il contratto di avvalimento dovrà riportare, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto, l'oggetto dell'avvalimento, il tutto con dettagliata indicazione delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento. La Committente eseguirà in corso d'esecuzione della concessione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione della concessione ed in particolare che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento segnalando, se del caso, a questa Stazione Appaltante i risultati delle verifiche.

Si ricorda che l'avvalimento è possibile solo per i requisiti di partecipazione alla gara, non anche per elementi dell'offerta tecnica.

### **11. SUBAPPALTO**

Non ammesso.

### **12. PROCURA**

1. Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale) la cui procura (riferimenti dell'atto notarile), nonché l'oggetto della procura medesima, non siano attestati nel certificato di iscrizione al Registro delle imprese, il concorrente dovrà produrre copia della procura (generale o speciale), oppure del verbale di conferimento, che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile.

2. Tale copia dovrà essere inviata e fatta pervenire alla Stazione Appaltante con le modalità e nei termini perentori previsti, nell'apposita sezione della piattaforma dedicata a "Documenti aggiuntivi".

3. La Stazione Appaltante si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la trasmissione di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura. Nella relativa comunicazione di richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

### **13. SOPRALLUOGO**

1. Il sopralluogo sulle aree e sui beni demaniali interessati dal servizio, in funzione della tipologia e complessità dello stesso e della conformazione ed estensione nei porti di Venezia e Chioggia, è **obbligatorio**. La mancata effettuazione del sopralluogo da parte dei concorrenti, con esclusione del concessionario uscente, **sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.**



**DIREZIONE MARITTIMA DEL VENETO  
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA  
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA**

2. La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata tramite l'area messaggistica della piattaforma di gara inserendo "nuovo chiarimento" **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 27 settembre 2022** e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico:

- a) nominativo del concorrente;
- b) recapito telefonico;
- c) nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

3. La Stazione Appaltante risponderà direttamente in piattaforma, mantenendo privati sia la richiesta, che la risposta. Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 (due) giorni di anticipo. In caso di mancato funzionamento della piattaforma può essere richiesto tramite pec all'indirizzo della procedura di gara ([dm.venezia@pec.mit.gov.it](mailto:dm.venezia@pec.mit.gov.it)). Ciascun operatore economico interessato effettuerà il sopralluogo in un'unica seduta e non saranno ammessi sopralluoghi frazionati.

Referenti per il sopralluogo: Capitano di Corvetta (CP) Daniele FERRARI  
Tenente di Vascello (CP) Valerio CHESSARI

4. Il sopralluogo può essere effettuato:

- dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso di un documento di identità in corso di validità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti;
- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti di cui all'art. 45, comma 2, rispettivamente lett. d) ed e), il sopralluogo è effettuato da un rappresentante le/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In assenza della delega da parte di tutti gli operatori del costituendo raggruppamento, l'obbligo di eseguire il sopralluogo è posto a carico di ciascun soggetto che costituirà il RTI;
- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti di cui all'art. 45, comma 2, rispettivamente lett. d) ed e), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila;
- in caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

5. La Stazione Appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo mediante verbale ed il partecipante alla procedura contestualmente firmerà una dichiarazione di presa visione dei luoghi (allegato 3).

6. La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla Stazione Appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione nella domanda di partecipazione, ove effettuato nei tempi e nei modi di cui ai punti 1 e 2 del presente paragrafo, è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.



**DIREZIONE MARITTIMA DEL VENETO  
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA  
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA**

**14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA**

1. Le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica, tra cui la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura sono contenute nell'allegato "**Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel**", facente parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare.
2. Tutta la documentazione di gara è redatta in lingua italiana. La documentazione, nelle modalità di seguito descritte dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio indicato, pena l'irricevibilità dell'offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura.
3. L'offerta, come meglio stabilito nei successivi paragrafi, è costituita dalla documentazione in formato elettronico di cui al presente disciplinare, da presentarsi mediante l'utilizzo del (e la sottomissione al) Sistema, con le modalità ivi stabilite.
4. La presentazione dell'offerta mediante l'utilizzo del Sistema dovrà avvenire, collegandosi al sito internet [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it), accedendo alla piattaforma "Sintel" ed individuando la procedura in oggetto.
5. In particolare, il concorrente dovrà inviare:
  - a) la Documentazione amministrativa;
  - b) la Documentazione tecnica;
  - c) l'offerta economica.

Tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso tale piattaforma telematica, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2015.

1. decorso il termine sopraindicato non sarà possibile caricare alcuna offerta sul sistema, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente, in quanto il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta una volta scaduto il termine di presentazione; la presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passaggi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione;
2. la presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente Disciplinare e nel Capitolato con rinuncia a ogni eccezione;
3. non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata;
4. è possibile ritirare un'offerta già presentata e, successivamente al perfezionamento di tale ritiro, presentare una nuova offerta a condizione che quest'ultima sia inserita entro il termine di presentazione delle offerte come più sopra indicato.



**DIREZIONE MARITTIMA DEL VENETO  
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA  
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA**

6. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia si veda il paragrafo 2.5 del presente Disciplinare.
7. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti di cui alla lett. "a", si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.
8. L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 360 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione della stessa. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione.

## **15. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.
2. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagna ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta sussistenti al momento della scadenza del termine di presentazione della stessa. Nello specifico valgono le seguenti regole:
  - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
  - l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
  - la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
  - la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta;
  - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
3. Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,



**DIREZIONE MARITTIMA DEL VENETO  
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA  
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA**

indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

4. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **16. BUSTA TELEMATICA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

All'interno del percorso "Invia offerta", disponibile nel "Dettaglio" della procedura, l'operatore economico dovrà indicare la forma di partecipazione alla presente procedura ed inserire la documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi punti. Nell'apposito campo "Requisiti amministrativi" presente sulla piattaforma SINTEL, il concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un'unica cartella in formato ".zip" ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati, che contenga i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente, pena l'esclusione, dal legale rappresentante o da un soggetto con comprovati poteri di firma. La cartella .zip o equivalente non dovrà essere firmata digitalmente e dovrà contenere quanto segue.

1. Nella busta A telematica documentazione amministrativa il concorrente dovrà inserire la seguente documentazione:

- Domanda di Partecipazione (allegato 1)
- DGUE (pre compilato)
- Dichiarazioni integrative
- Modello ausiliaria (in caso di avvalimento) (allegato 2)
- Garanzia provvisoria
- PASSOE
- Ricevuta pagamento contributo ANAC
- Documentazione richiesta agli operatori associati
- Attestato di sopralluogo (allegato 3)

### **16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

1. La domanda di partecipazione alla gara, compresa nella documentazione amministrativa, deve essere corredata da marca da bollo anche virtuale per l'importo di € 16,00, obbligatoriamente redatta in lingua italiana o corredata da traduzione giurata, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente con firma digitale; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante, in tal caso allegando la relativa procura. Nel caso di contrasto tra il testo



**DIREZIONE MARITTIMA DEL VENETO  
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA  
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA**

in lingua straniera e la traduzione in Italiano prevarrà e farà fede il testo in lingua italiana. La marca da bollo potrà essere prodotta in forma cartacea, annullata con datario e siglata da allegare su foglio scansionato e firmato digitalmente ed inserito nella documentazione amministrativa, appositamente datata e specificamente riferibile alla presente gara, ovvero mediante presentazione di modello F24 con codice tributo 2501.

Per le modalità di versamento si invita a consultare le apposite istruzioni pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

2. Il concorrente dovrà predisporre e caricare nella piattaforma nell'apposita sezione denominata "Domanda di partecipazione" la dichiarazione conforme al modello allegato (allegato 1).

3. La domanda di partecipazione deve comprendere l'accettazione di tutta la documentazione di gara.

4. Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

5. In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

6. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

7. La domanda è sottoscritta:

a) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;

b) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

c) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

i. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

ii. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

d) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione



**DIREZIONE MARITTIMA DEL VENETO  
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA  
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA**

deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

8. La documentazione può essere sottoscritta con le seguenti formalità:

a) firma digitale del legale rappresentante/mandatario dell'operatore economico che si è registrato sul portale telematico unitamente alla firma digitale da parte di tutti i legali rappresentanti dell'operatore economico, e degli eventuali ausiliari;

in alternativa:

b) firma digitale da parte del legale rappresentante/mandatario dell'operatore economico che si è registrato sul portale telematico unitamente alla documentazione firmata e scansionata da rendersi da parte di tutti gli altri soggetti ai sensi del presente disciplinare.

9. Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura

## **16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)**

1. Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:

a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del Codice;

b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del Codice concernenti i requisiti economici, finanziari, tecnici e professionali eventualmente richiesti.

2. Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste dalla Stazione Appaltante e le informazioni di cui sopra relative agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89 del Codice, indica l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.

3. Il DGUE, in formato elettronico, è compilabile al seguente indirizzo <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it> seguendo le istruzioni ivi riportate.

4. Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica tramite il suddetto servizio web, messo a disposizione direttamente a livello europeo.

5. Il citato servizio DGUE permetterà agli operatori economici di compilare il DGUE in forma elettronica per il successivo invio tramite la piattaforma.

6. A tal fine, la Stazione Appaltante rende disponibile nella documentazione di gara il file denominato DGUE.xml che il concorrente dovrà nell'ordine:

a) salvare direttamente sul proprio computer, senza tentare di aprire il file medesimo;



**DIREZIONE MARITTIMA DEL VENETO  
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA  
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA**

importarlo nel suddetto servizio web messo a disposizione dalla Commissione Europea;

b) procedere alla sua compilazione, stampa in formato .pdf e sottoscrizione.

7. Il concorrente che ricorra all'avvalimento per l'integrazione dei requisiti deve allegare alla documentazione amministrativa un separato DGUE per ogni impresa ausiliaria compilato nelle sezioni pertinenti e necessarie.

8. Se più operatori economici compartecipano alla presente procedura di gara sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, deve essere presentato, da ciascuno dei seguenti operatori economici partecipanti, un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle parti da II a VI:

a) nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

b) nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

c) nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

9. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

10. Le dichiarazioni rese con il DGUE devono intendersi riferite alla Società, al sottoscrittore ed ai seguenti soggetti: al titolare o al direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; al socio o al direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; ai soci accomandatari o al direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati, membri del Collegio Sindacale, membri del consiglio di gestione, membri del consiglio disorveglianza) o ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (istitori, procuratori *ad negotia*, revisori contabili, Organismo di Vigilanza), al direttore tecnico o al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza persona fisica o persona giuridica in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Tali dichiarazioni devono intendersi riferite anche ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di trasmissione della pubblicazione del bando di gara.

11. Il DGUE deve essere sottoscritto dal legale rappresentante o procuratore del concorrente, munito dei necessari poteri provati mediante l'allegazione della copia autentica della procura speciale, che si assume la piena e completa responsabilità delle dichiarazioni ivi contenute.

12. Il DGUE è articolato nelle seguenti parti e sezioni:

**Parte I.** Informazioni sulla procedura di appalto:

**Parte II.** Informazioni sul concorrente:

1. .Relativamente alla Sez. A si precisa che:



**DIREZIONE MARITTIMA DEL VENETO**  
**CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA**  
**CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA**

- a. la presente procedura non si riferisce ad un appalto riservato;
  - b. le informazioni relative all'eventuale iscrizione del concorrente in elenchi ufficiali o al possesso di certificazioni equivalente si riferiscono alle previsioni degli artt. 84, 90 e 134 del Codice, non applicabili alla presente procedura;
  - c. la verifica sul pagamento dei contributi previdenziali viene effettuata dalla Stazione Appaltante, per i soli concorrenti italiani, tramite l'accesso al servizio DURC Online dell'I.N.P.S., mentre la verifica sul pagamento delle imposte viene effettuato dalla Stazione Appaltante tramite la piattaforma AVCPass dell'A.N.A.C., pertanto per gli operatori economici italiani la risposta da rendere per la lettera e) della Sez. "A" della Parte II è NO;
  - d. laddove richiesto l'indirizzo E-mail, l'operatore economico, qualora ne sia in possesso, dovrà indicare l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), in luogo dell'indirizzo e-mail ordinario.
3. La Sez. "B" deve essere compilata in riferimento al soggetto, munito degli idonei poteri di rappresentanza, che presenta l'offerta per il concorrente. La Sez. "C" deve essere compilata nel caso in cui il concorrente faccia ricorso all'istituto dell'avvalimento.
4. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
- a. DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
  - b. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
  - c. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
  - d. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
  - e. PassOE dell'ausiliaria.
5. La Sez. "C" deve essere compilata nel caso in cui il concorrente intenda utilizzare l'istituto dell'avvalimento mediante indicazione del nominativo dell'operatore economico a cui affidarsi e i requisiti oggetto di avvalimento.
6. La Sez. "D" deve essere compilata nel caso in cui il concorrente intenda affidare parte del Servizio in subappalto, con l'indicazione, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, dell'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale



**DIREZIONE MARITTIMA DEL VENETO  
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA  
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA**

dell'importo complessivo del contratto.

**Parte III. Motivi di esclusione:**

1. Il concorrente è tenuto a compilare, per quanto applicabili, le parti da "A" a "D".
2. Le dichiarazioni di cui alla Sez. "A" devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall'art. 80, comma 1, del Codice, pertanto le relative dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ed alla sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale. In caso di risposte affermativa le dichiarazioni rese tramite il DGUE devono essere integrate — su documento separato redatto e sottoscritto a cura del soggetto che presenta l'offerta ovvero dal diretto interessato che rende le dichiarazioni integrative — con le informazioni dei soggetti cui tali condanne si riferiscono, secondo quanto disposto dall'art. 80, comma 3, del Codice, nonché con ogni altra informazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione, se del caso, da parte della Stazione Appaltante.
3. Le dichiarazioni di cui alla Sez. "B" devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall'art. 80, comma 4, del Codice. Pertanto, le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento alle tasse.
4. Le dichiarazioni di cui alla Sez. "C" devono ritenersi uniformate:
  - a. alle informazioni richieste dall'art. 80, comma 5, lett. a), del Codice. Pertanto, le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento alla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro;
  - b. alle informazioni richieste dall'art. 80, comma 5, lett. b), del Codice. Pertanto, le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento all'eventuale autorizzazione del curatore fallimentare all'esercizio provvisorio di cui all'art. 110, comma 3, lett. a), del Codice nonché all'eventuale autorizzazione del giudice delegato in caso di impresa ammessa a concordato con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 110, comma 3, lett. b), del Codice;
  - c. alle informazioni richieste dall'art. 80, comma 5, lett. c), del Codice. Nel merito è richiesto che il concorrente, nel campo "Gravi illeciti professionali", indichi tutte le notizie o fattispecie relative a situazioni idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente e/o dei soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del Codice al fine di evitare che il concorrente possa incorrere nella eventuale esclusione dalla procedura;
  - d. alle informazioni richieste dall'art. 80, comma 5, lett. c-bis), del Codice. Nel merito è richiesto che il concorrente nel campo "False dichiarazioni, omessa informazione, incapacità di fornire i documenti e ottenimento di informazioni confidenziali in merito alla procedura in questione" indichi tutte le notizie o fattispecie relative a situazioni idonee ad integrare la fattispecie escludente prevista dalla richiamata disposizione, specificando altresì le misure di *self cleaning* di cui all'art. 80 comma 7 del Codice eventualmente adottate;
  - e. alle informazioni richieste richiesta dall'art. 80, comma 5, lett. c-ter), c-quater), del Codice. Nel merito è richiesto che il concorrente nel campo "Cessazione anticipata,



**DIREZIONE MARITTIMA DEL VENETO  
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA  
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA**

risarcimento danni o altre sanzioni comparabili” indichi tutte le notizie o fattispecie relative a situazioni idonee ad integrare le fattispecie escludenti previste dalle suddette con disposizioni, specificando altresì le misure di self cleaning di cui all’art. 80 comma 7 del Codice eventualmente adottate;

f. alle informazioni richieste dall’art. 80, comma 5, lett e), del Codice nel campo “Partecipazione diretta o indiretta alla procedura di appalto”.

5. Nella Sez. “D”, invece, tra i motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, oltre a quanto sopra indicato quale integrazione delle dichiarazioni rese tramite il DGUE, devono ritenersi espressamente comprese ed integralmente riportate in tale sezione anche:

a. l’art. 80, comma 2, del Codice relativamente al Codice delle Leggi Antimafia: per tale dichiarazione è necessario indicare il riferimento ai soggetti previsti dal citato Codice (D.Lgs. n. 159/2011);

b. l’art. 80, comma 5, del Codice relativamente alle lettere f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m). Al riguardo si precisa che il concorrente rende dichiarazione negativa qualora non ricorra nessuno dei motivi di esclusione previsti dalla normativa sopra richiamata. Per contro, qualora ricorra uno o più dei motivi di esclusione previsti dalla normativa sopra richiamata, il concorrente rende dichiarazione positiva e fornisce, nel DGUE o con separata dichiarazione, ogni ulteriore dettaglio circa i motivi che ricorrono.

**Parte IV. Criteri di selezione:**

1. Da compilarsi nelle parti pertinenti alla presente procedura.

**Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati:**

1. Non applicabile alla presente procedura.

**Parte VI. Dichiarazioni finali:**

1. Applicabile alla presente procedura.

13. Alle dichiarazioni contenute nel DGUE, qualora mancanti o incomplete o in caso di ogni altra irregolarità essenziale, si applica il soccorso istruttorio dell’art. 83, comma 9, del Codice. Le irregolarità di cui sopra, a pena d’esclusione, s’intenderanno sanate se entro il termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, assegnato dalla Stazione appaltante il concorrente avrà provveduto ad integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie.

**16.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE**

1. Il concorrente dichiara inoltre, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con dichiarazioni rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti



**DIREZIONE MARITTIMA DEL VENETO**  
**CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA**  
**CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA**

nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione:

a) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione della domanda di partecipazione;

b) che l'offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

i. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

ii. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;

c) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

d) di accettare, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario, i requisiti particolari per l'esecuzione della concessione descritti nel presente disciplinare;

e) l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice;

f) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

g) di autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

h) di essere informato che la Capitaneria di porto sede di Direzione Marittima di Venezia, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti al solo fine della corretta gestione della procedura di cui trattasi. Il Trattamento avverrà con modalità cartacee e con strumenti informatici e telematici, in conformità al GDPR e nel rispetto dei relativi principi. In applicazione delle normative vigenti e nell'esecuzione dei propri compiti istituzionali, i dati conferiti potranno essere comunicati ad altri soggetti partecipanti alla procedura, ad enti pubblici e ad autorità giudiziarie o vigilanti e potranno essere oggetto di pubblicazione. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la



**DIREZIONE MARITTIMA DEL VENETO  
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA  
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA**

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del RGPD), rivolgendo apposita istanza al Responsabile della protezione dei dati, contattabile al seguente indirizzo PEC: [dm.venezia@pec.mit.gov.it](mailto:dm.venezia@pec.mit.gov.it);

- i) la conoscenza della lingua Italiana da parte dei componenti stranieri degli equipaggi comprovata da certificazione almeno di livello B1 *Common European Framework of reference for languages* rilasciato da Ente accreditato e sussistente al momento dell'immissione in servizio;
- j) la disponibilità dei rimorchiatori indicati al punto c del paragrafo "requisiti di capacità tecnico-organizzativa" del presente disciplinare secondo le modalità ed i criteri ivi indicati, al momento dell'immissione in servizio producendo in sede di offerta un idoneo titolo giuridico che attesti la pronta disponibilità;
- k) l'impegno espresso a disporre delle unità e delle relative caratteristiche descritte al paragrafo sopraindicato, del presente disciplinare al momento dell'immissione in servizio;
- l) la sussistenza dei requisiti di cui al paragrafo requisiti di capacità tecnico-organizzativa ;
- m) l'impegno espresso allo stabilimento in Italia ed alla collocazione della sede operativa nel Comune di Venezia non oltre il termine previsto per la stipula dell'atto di concessione;
- n) l'impegno espresso alla registrazione dei rimorchiatori eventualmente iscritti nei registri stranieri nel primo registro italiano non oltre il termine previsto per la stipula dell'atto di concessione.

2. Gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 dichiarano:

- gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione;
- di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.



**DIREZIONE MARITTIMA DEL VENETO  
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA  
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA**

3. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" devono dichiarare, altresì:

- di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità di cui al D.L n.78/2010, convertito in L. n. 122 del 30 luglio 2010);

*oppure*

- di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

4 Gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia dichiarano altresì di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale;

5. A pena di esclusione dalla procedura gli operatori economici dichiarano altresì, con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, di impegnarsi alla piena attuazione del piano finanziario ed al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti programmati.

#### **16.4 GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA**

1. La documentazione amministrativa comprende altresì:

a) documento attestante la garanzia provvisoria a tutela dell'affidabilità dell'offerta, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice;

b) copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione (per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice).

2. L'importo della garanzia provvisoria è di € **200.468,16**, (euro duecentomilaquattrocentosessantotto/16) pari al 1% (uno per cento) della media dei fatturati registrati dal concessionario uscente negli anni 2019 e 2021 (pari ad € **20.046.816**) e dovrà essere conforme a quanto previsto dal già citato art. 93 del Codice. In carenza di un "prezzo base" da indicare nel bando o nell'invito, l'importo della garanzia come sopra calcolato ed indicato risulta proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto della concessione e al grado di rischio ad esse connesso e conforme alle indicazioni fornire con le Linee Guida ministeriali.

3. La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n.159 del 6 settembre 2011. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

4. La cauzione dovrà avere validità di almeno 360 (trecentosessanta) giorni a partire dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte. A seguito dell'aggiudicazione della



**DIREZIONE MARITTIMA DEL VENETO  
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA  
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA**

gara, l'Amministrazione procederà a svincolare le cauzioni provvisorie presentate dai concorrenti, secondo quanto indicato dall'art. 93 del Codice.

5. La sola cauzione provvisoria del concorrente affidatario resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione della cauzione definitiva. Tale cauzione provvisoria sarà pertanto svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione dell'atto di concessione per il servizio di rimorchio.

6. In caso di cauzione tramite fidejussione, quest'ultima deve essere costituita secondo le seguenti modalità:

- Fidejussione bancaria, rilasciata da istituti di credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D. Lgs. N. 385/93;
- Polizza assicurativa, rilasciata da primaria compagnia di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449 e ss. mm. e ii.;

Le fidejussioni/polizze relative alla garanzia provvisoria dovranno essere corredate da idonea dichiarazione sostitutiva, rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 circa l'identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentazione dell'istituto di credito o compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità dei suddetti soggetti. In alternativa, la garanzia dovrà essere corredata da autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l'identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.

7. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

8. La cauzione può essere costituita anche in titoli del debito pubblico garantito dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione. Ai sensi dell'art. 93, comma 2, del Codice, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9. Per quanto attiene al bonifico si rimanda a quanto prescritto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 27 del 6 novembre 2018, consultabile al link:



**DIREZIONE MARITTIMA DEL VENETO  
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA  
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA**

[https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2018/circolare\\_n\\_27\\_2018/index.html](https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2018/circolare_n_27_2018/index.html).

9. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

10. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103, comma 9, e 104, comma 9, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- d) avere validità per 360 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice civile;
  - l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
  - l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

11. La garanzia dovrà essere corredata da una dichiarazione, in originale, fornita da un fideiussore con annessa fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore (salvo che venga apposta firma digitale), con la quale lo stesso si impegna a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva di cui all'art. 17 del Regolamento del Codice della Navigazione, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, nel caso in cui il concorrente risultasse aggiudicatario della gara. Tale garanzia definitiva dovrà avere le caratteristiche di cui all'art. 103 del Codice, ed essere di importo pari all'1,5% (uno virgola cinque per cento) del valore complessivo della concessione, calcolato moltiplicato il costo annuo offerto in gara dall'aggiudicatario per il numero di anni di durata della concessione.

12. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa



**DIREZIONE MARITTIMA DEL VENETO  
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA  
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA**

di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

### **16.5 ALTRA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Il concorrente deve altresì allegare:

- a) "PASSOE", rilasciato dal sistema AVCPass all'Operatore Economico partecipante alla presente procedura, che dovrà preliminarmente registrarsi al servizio utilizzando l'apposito link sul portale AVCP (Servizio ad accesso riservato – AVCPass) e seguendo le istruzioni ivi contenute e dalla ricevuta di pagamento del contributo dovuto ad ANAC per la partecipazione alla gara;
- b) la ricevuta del pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione da effettuarsi, per la partecipazione alla gara, prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, per un importo pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00), secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 in data 21 dicembre 2021, pubblicata sul sito ANAC nella sezione "contributi in sede di gara". Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67, della L. 266/2005.

### **16.6 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

#### **1. I raggruppamenti temporanei già costituiti allegano:**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **2. I consorzi ordinari o GEIE già costituiti allegano:**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

#### **3. I raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti allegano una dichiarazione attestante:**

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8, del Codice



**DIREZIONE MARITTIMA DEL VENETO  
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA  
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA**

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**4. Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica allegano:**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi, la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**5. Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica allegano:**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005;

- dichiarazione che indichi, la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**6. Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese (d'ora innanzi RTI) costituito o costituendo allegando:**

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato



**DIREZIONE MARITTIMA DEL VENETO  
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA  
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA**

quale mandatario e, della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005.

7. Le dichiarazioni di cui al presente articolo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

### **16.7 FALLIMENTO CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE**

In caso di fallimento, concordato preventivo con continuità aziendale il concorrente dovrà produrre i documenti di cui all'art. 110, commi 3, 4 e 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

## **17. OFFERTA TECNICA**

Allo step 2 "Offerta tecnica" del percorso guidato "Invia offerta", il concorrente, pena l'esclusione dalla gara, dovrà operare a Sistema, allegando, nell'apposito campo "OFFERTA TECNICA", un'unica cartella in formato ".zip" ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati, che contenga i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato. La cartella .zip o equivalente non dovrà essere firmata digitalmente e dovrà contenere:

a) dichiarazioni circa i rimorchiatori offerti in gara:

- compilazione e firma della scheda allegata (**allegato A**) per ogni rimorchiatore offerto in gara, di prima e seconda linea, riepilogativa delle caratteristiche indicate nella "Griglia di Valutazione";



**DIREZIONE MARITTIMA DEL VENETO  
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA  
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA**

b) nel caso in cui l'operatore economico disponga di magazzino attrezzato ai sensi di quanto indicato nel successivo articolo 20.1 lett. d), dichiarazioni circa la disponibilità (mediante idoneo titolo giuridico) e le caratteristiche di predetto magazzino:

- compilazione e firma dell'**allegato B** ("Scheda Magazzino"), riepilogativa delle caratteristiche indicate nella Griglia di Valutazione di cui all'allegato G.

c) dichiarazioni circa il possesso delle caratteristiche organizzativo – gestionali dell'impresa concorrente:

- compilazione e firma dell'**allegato C** ("Anni di esperienza dell'impresa e certificazioni di qualità e ambientali"); la comprova degli anni di esperienza dovrà essere presentata in sede di aggiudicazione mediante titoli concessori ovvero contratti ovvero ogni altra documentazione ritenuta idonea dall'offerente, a comprova di quanto richiesto nel Disciplinare e dichiarato nel DGUE (requisiti speciali).

- compilazione e firma dell'**allegato D** ("Scheda capi servizio"); dovranno essere indicati CAPI SERVIZIO che l'offerente disporrà al momento dell'aggiudicazione.

- compilazione e firma dell'**allegato E** ("Scheda marittimi"); dovranno essere indicati i marittimi che l'offerente disporrà al momento dell'aggiudicazione.

d) dichiarazioni circa l'età media della flotta e l'impegno a ricostituire, al tempo medio di vigenza della concessione, l'età media che i rimorchiatori di prima linea hanno al momento della presentazione dell'offerta tecnica:

- il concorrente dovrà compilare e firmare l'**allegato F** ("Scheda Età della Flotta"), che prevede l'indicazione dell'età dei mezzi di prima e di seconda linea al momento della presentazione dell'offerta tecnica e la previsione della flotta a metà concessione, coincidente con il 2030; in particolare il concorrente dovrà indicare le sostituzioni che intende applicare alla flotta, di modo da poter attribuire i punteggi legati al ripristino dell'età per le sole prime linee, nonché per verificare il rispetto del requisito del 40% come tolleranza massima tra età media iniziale ed età a metà concessione, sia per le prime che per le seconde linee.

## **18. OFFERTA ECONOMICA**

Tale busta contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica. Il concorrente dovrà redigere l'offerta economica seguendo i passaggi della Piattaforma Sintel. Allo step 3 "Offerta economica" del percorso guidato "Invia offerta", il concorrente dovrà operare a Sistema formulando e presentando una Offerta economica, così composta:

- 1) costo complessivo offerto per l'erogazione del servizio di rimorchio: dichiarazione firmata dal concorrente in cui viene esplicitato il costo complessivo annuo per l'erogazione del servizio di rimorchio "Q0", ad esclusione dei costi per consumi di carburanti e lubrificanti; tutti i valori saranno troncati alla seconda cifra decimale. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo massimo di aggiudicazione "QMAX".
- 2) nel campo "di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico", la



**DIREZIONE MARITTIMA DEL VENETO  
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA  
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA**

stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'articolo 95, comma 10, del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività di impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche delle prestazioni oggetto della gara

- 3) indicare a Sistema, nell'apposito campo "di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza", il **valore € 0,00**, in quanto **non sono previsti costi della sicurezza derivanti da interferenze**;
- 4) Allegare il **Piano Economico Finanziario** (conto economico, conto degli investimenti, stato patrimoniale e indici di sostenibilità) da compilare sulla base del modello in allegato 3 alle linee guida ministeriali (Circolare del MIT n. 11 del 19 marzo 2019 disponibile al seguente indirizzo web: <http://www.mit.gov.it/normativa/circolare-numero-11-del-19032019>) e da predisporre per tutta la durata della concessione. Si precisa che il documento dovrà essere aggiornato, tenuto conto dei periodi regolatori indicati nel Capitolato Tecnico e conformi a quelli indicati nelle linee guida ministeriali predette.

L'offerta economica ("documento d'offerta" generato da SINTEL), a pena di esclusione, è sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti, a pena di esclusione, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

### **19. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA**

1. La gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità /prezzo ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 6, D. Lgs. n. 50/2016 secondo la seguente ponderazione e i criteri e le modalità stabiliti dal presente disciplinare:

CRITERI	PESO
OFFERTA TECNICA	75 punti
OFFERTA ECONOMICA	25 punti

2. Il valore di costo annuo complessivo massimo ( $Q_{MAX}$ ) che può essere offerto in gara, non superabile pena l'esclusione dalla gara, è pari a € 21.779.931,71 (ventunomilionesettecentosettantanovemilanovecentotrentuno/71) IVA esclusa corrispondente ad euro **326.698.975,65 (trecentoventiseimilionesiecentonovantottomilanovecentosettantacinque/65)**



**DIREZIONE MARITTIMA DEL VENETO  
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA  
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA**

i.v.a. esclusa pari al costo complessivo **per anni 15**;

3. Eventuali anomalie delle offerte saranno valutate ai sensi dell'art. 97 del Codice, come da punto 25 del presente disciplinare.

4. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di:

- non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della Concessione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 95, comma 12, del Codice;
- sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente;
- aggiudicare anche nel caso di un'unica offerta valida;
- non procedere motivatamente al rilascio della Concessione anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

5. Gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 360 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

6. La Stazione Appaltante si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni e a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'allora AVCP ("Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture") n. 1 del 10 gennaio 2008.

## **20. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**

1. Il metodo di selezione della presente gara è il metodo aggregativo compensatore.

2. Per la definizione dei coefficienti, sono state adottate formule indipendenti, incluse nelle **Griglie di Valutazione (allegato G)**, in linea con la Circolare dell'allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 11 in data 19 marzo 2019, "*Linee guida per il rilascio della concessione per l'esercizio del servizio di rimorchio portuale. Adeguamento al nuovo Codice dei contratti pubblici della Circolare n. 13961 del 18 dicembre 2013 e ss.mm. e ii.*", nelle quali il punteggio attribuito ad ogni concorrente non dipende dal punteggio attribuito agli altri partecipanti alla gara.

3. Tale metodo consiste nell'assegnare a ciascun concorrente il punteggio finale scaturito dalla media ponderata dei coefficienti attribuiti al concorrente per ciascun criterio (o sub-criterio) di valutazione, utilizzando come pesi i "punteggi" (o "sub-punteggi") previsti nelle "Griglie di Valutazione" per ciascun criterio. La somma del punteggio previsto per l'offerta tecnica e di quello per l'offerta economica è pari a 100.

4. I criteri di valutazione, dettagliatamente esposti nelle "Griglie di Valutazione", riguardano sia i requisiti tecnici sia quelli economici. Trattandosi di selezionare la migliore offerta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il punteggio attribuito ai requisiti tecnici è preponderante; pertanto, vengono attribuiti ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica un punteggio massimo di 75 punti ed ai criteri di valutazione dell'offerta economica un punteggio massimo di 25 punti.



**DIREZIONE MARITTIMA DEL VENETO  
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA  
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA**

**20.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE**

1. Per la valutazione delle offerte tecniche vengono predisposti i seguenti criteri e sub- criteri di valutazione. Per ogni ulteriore dettaglio, si rinvia alle “Griglie di Valutazione” allegate al presente Disciplinare.

**a. Valori-soglia e peso delle caratteristiche tecniche dei singoli rimorchiatori**

Le “Griglie di Valutazione” indicano le caratteristiche tecniche dei rimorchiatori e le caratteristiche rilevanti per la qualità del servizio ed i relativi punteggi da assegnare.

Sono inoltre presenti valori-soglia che, se non raggiunti, comportano l'esclusione dal seguito della gara; ciò perché l'obiettivo della Stazione Appaltante è quello di conseguire un'organizzazione del servizio corrispondente almeno alle caratteristiche stabilite con i valori-soglia e di favorire il conseguimento di un'organizzazione migliorativa rispetto ad essa. Attribuendo fino a 75 punti all'offerta tecnica, per la valutazione di tale offerta si procede, in via preliminare alla valutazione delle caratteristiche prioritarie nella quale il concorrente deve ottenere, a pena di esclusione dalla gara, un punteggio pari o superiore a 20 (venti) punti (primo valore-soglia). Per i soli concorrenti che hanno conseguito almeno 20 punti nella valutazione delle caratteristiche prioritarie si procede quindi alla valutazione delle altre caratteristiche tecniche ed all'assegnazione del relativo punteggio. Sono ammessi alla valutazione dell'offerta economica i soli concorrenti che nella valutazione dell'offerta tecnica hanno ottenuto un punteggio complessivo pari o superiore a 40 (quaranta) punti (secondo valore- soglia).

Per il dettaglio delle caratteristiche tecniche, prioritarie e non, si rimanda alle “Griglie di Valutazione”.

**b. Valutazione delle caratteristiche tecniche dei singoli rimorchiatori**

La valutazione dei rimorchiatori va compiuta esclusivamente sul numero dei rimorchiatori richiesto nel bando di gara, distinto tra prime e seconde linee. Si valutano positivamente le caratteristiche tecniche migliori di quelle ritenute come caratteristiche di base, alle quali sono attribuiti i punteggi di cui alle “Griglie di Valutazione”.

Le “Griglie di Valutazione” attribuiscono punteggi più elevati ai rimorchiatori inclusi tra le prime linee rispetto a quelli inclusi tra le seconde linee. Esse indicano, altresì, il limite massimo al di là del quale non sono previsti premi per ulteriori miglioramenti delle caratteristiche del singolo rimorchiatore.

La convenienza ad assegnare l'insieme dei servizi di rimorchio ad un unico operatore implica che le valutazioni delle caratteristiche tecniche dei singoli rimorchiatori siano aggregate. Perciò si attribuisce un punteggio alle caratteristiche tecniche di ogni singolo rimorchiatore, dopodiché:

1. si calcola la media aritmetica semplice dei punteggi attribuiti ai rimorchiatori inclusi nelle prime linee;
2. si calcola la media aritmetica semplice dei punteggi attribuiti ai rimorchiatori inclusi nelle seconde linee;
3. si somma la media dei punteggi attribuiti alle prime linee con la media dei punteggi



**DIREZIONE MARITTIMA DEL VENETO  
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA  
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA**

attribuiti alle seconde linee.

Il risultato così ottenuto costituisce il punteggio complessivo conseguito per questa specifica voce.

**c. Valutazione dell'età media della flotta**

Ad un'età più contenuta corrisponde una valutazione migliore. Nella valutazione dell'età media della flotta vengono distinte le prime linee dalle seconde linee, le cui "Griglie di Valutazione" sono differenziate. L'età media delle prime linee e delle seconde linee è calcolata come media aritmetica semplice dell'età dei singoli rimorchiatori inclusi in ciascun gruppo. All'età media di ogni gruppo è attribuito un punteggio, ottenuto dal coefficiente corrispondente alla fascia d'età di appartenenza per il sub-punteggio indicato nelle apposite "Griglie di Valutazione". Il punteggio complessivo si ottiene sommando i punteggi attribuiti all'età media delle prime e delle seconde linee.

L'età del rimorchiatore si calcola in anni dalla data della sua prima immatricolazione alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara.

Poiché nel corso del periodo di concessione di 15 anni è fatto obbligo di ripristinare all'ottavo anno (tempo medio della concessione) l'età media offerta in gara per le prime linee (aumentata al massimo del 40%), sono stabilite delle percentuali di maggiorazione rispetto all'età dei rimorchiatori offerti in gara a cui viene attribuito un punteggio decrescente all'aumentare del valore della maggiorazione.

Il calcolo dell'età media andrà fatto anche in questo caso come descritto in precedenza.

**d. Valutazione delle dotazioni tecniche che consentono interventi tempestivi di manutenzione sui rimorchiatori**

Poiché gli interventi di manutenzione devono essere rapidi ed efficaci, risultano rilevanti sia la più agevole accessibilità alla rete distributiva dei pezzi di rispetto dei motori di ciascun rimorchiatore (sub-criterio incluso nelle caratteristiche tecniche dei singoli rimorchiatori) sia la disponibilità di un magazzino adeguatamente attrezzato, e sufficientemente vicino al luogo di erogazione del servizio, e che disponga dello spazio necessario per garantire lo stoccaggio dei materiali e la custodia di strumenti che consentano di effettuare interventi di manutenzione preferibilmente *in loco*.

Sarà attribuito un punteggio premiante ai concorrenti che dispongono di un magazzino attrezzato, in ragione della sua ampiezza e prossimità al luogo di ormeggio dei rimorchiatori. Qualora l'aspirante concessionario disponga del magazzino attrezzato, dovrà produrre idoneo titolo giuridico di detta disponibilità. Il magazzino è definito attrezzato e concorre all'attribuzione dei punteggi previsti nelle relative "Griglie di Valutazione" qualora sia dotato di attrezzature e pezzi di rispetto che consentano la continuità del servizio, composti da almeno n. 8 (otto) bobine, ciascuna di lunghezza superiore o uguale a 100 (cento) metri lineari di cavo di rimorchio, per i rimorchiatori in flotta, di cui:

- n. 3 bobine per rimorchio da 30 Tonn BP;



**DIREZIONE MARITTIMA DEL VENETO  
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA  
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA**

- n. 2 bobine per rimorchio da 50 Tonn BP;
- n. 3 bobine per rimorchio da 70 Tonn BP;

e da una “linea completa” per ciascun motore principale o ausiliario, composta da: camicia, pistone (dotato di fasce, biella e relativi cuscinetti) e testata completa. Qualora siano presenti in flotta 3 (tre) o 4 (quattro) motori gemelli, è sufficiente una “linea completa”, mentre per 5 (cinque) o più motori gemelli sono sufficienti 2 (due) “linee complete”. Il magazzino deve essere mantenuto attrezzato per tutta la durata della concessione.

Qualora una impresa disponga di due o più magazzini attrezzati, il coefficiente sarà quantificato per il criterio di prossimità come media ponderata dei coefficienti attribuiti a ciascun magazzino, utilizzando come pesi la superficie di ciascun magazzino attrezzato, mentre sarà quantificato per il criterio di ampiezza come somma della superficie complessiva di ciascun magazzino attrezzato.

**e. Valutazione delle caratteristiche organizzativo-gestionali dell'impresa**

L'aspirante concessionario deve possedere capacità organizzative e gestionali per garantire la continuità del servizio, per fronteggiare i picchi di domanda e per gestire ogni possibile emergenza con personale e mezzi idonei, capacità attestate dall'aver svolto attività di rimorchio per almeno il periodo di tempo richiesto come requisiti di partecipazione.

Sarà attribuito un punteggio premiante alle offerte nelle quali il concorrente sia in possesso di una maggiore esperienza nell'organizzazione e nella gestione dell'attività di rimorchio portuale, come pure di certificazioni ISO sotto descritte, certificazioni che, in caso di forma aggregata, devono essere possedute da ciascun componente del raggruppamento.

Considerando inoltre che l'esperienza accumulata dal personale è un elemento rilevante per la qualità dell'organizzazione sono valutate positivamente le offerte che includono anche capi servizio (di coperta e di macchina) con caratteristiche professionali superiori a quelle minime previste nel bando.

Sono previste cinque differenti griglie di valutazione: la prima per l'esperienza del concorrente in base al numero di anni in cui ha svolto attività di rimorchio portuale; la seconda relativa alle certificazioni possedute (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, altre certificazioni ISO); una per valutare l'esperienza acquisita nel servizio di rimorchio portuale dai capi servizio inclusi nell'organigramma; una per valutare l'impiego di equipaggi supplementari rispetto al numero minimo previsto dal bando ed una per valutare, limitatamente ai comandanti, il possesso di titoli superiori rispetto alle abilitazioni minime necessarie per l'erogazione del servizio.

**f. Riparametrazione dei punteggi tecnici**

Poiché i punteggi tecnici sono attribuiti sulla base di sub-criteri, qualora nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo previsto per ciascun sub-criterio, la proporzione stabilita tra i diversi elementi di ponderazione non sarebbe garantita, e quindi



**DIREZIONE MARITTIMA DEL VENETO  
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA  
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA**

è necessario procedere alla riparametrazione dei punteggi al fine di attribuire ad uno o più concorrenti il punteggio massimo previsto per ciascun sub-criterio. Con tale riparametrazione, si attribuisce il punteggio massimo previsto per ciascun elemento qualitativo al concorrente che in ciascun criterio tecnico ha riportato il punteggio più alto e si ripropongono i punteggi ottenuti dagli altri concorrenti. Nel caso in cui dall'attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche dopo la prima riparametrazione risulti che nessun concorrente, tra quelli che hanno raggiunto o superato i valori-soglia, ha ottenuto il massimo del punteggio previsto (75 punti), poiché il metodo di calcolo suggerito per l'attribuzione del punteggio all'offerta economica assegna il massimo (25 punti) all'offerta più bassa, per ripristinare la proporzionalità in termini di punteggio stabilita ex ante tra offerta tecnica ed economica, occorre procedere a una seconda riparametrazione dei punteggi tecnici. Con questa seconda riparametrazione, si assegna il punteggio massimo di 75 punti al concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio complessivo nell'offerta tecnica e, conseguentemente, vanno riproporzionati i punteggi ottenuti dagli altri concorrenti. I valori ottenuti saranno troncati alla seconda cifra decimale.

## **20.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA**

1. Per il criterio di valutazione dell'offerta economica la soluzione adottata è quella dell'interpolazione bilineare, sia per scoraggiare offerte anomale al ribasso, che potrebbero ledere il prioritario obiettivo della sicurezza, sia per limitare l'inconveniente di valorizzare eccessivamente differenze minime tra le offerte economiche. Deve essere quindi valutato il costo totale annuo presentato nell'offerta economica risultante dal piano economico finanziario, al netto del costo annuo previsto per i consumi di carburanti e lubrificanti.
2. Nell'offerta economica va pertanto dichiarato il costo complessivo annuo per l'erogazione del servizio di rimorchio ( $Q_0$ ), con esclusione dei costi per consumi di carburanti e lubrificanti.
3. Tale costo  $Q_0$  dichiarato in fase di offerta economica, concorrerà insieme al costo per consumi di carburanti e lubrificanti (CCL) alla determinazione del costo totale annuo da cui derivare le tariffe.
4. Parte integrante dell'offerta è il Piano Economico Finanziario, da predisporre per tutta la durata della concessione e da aggiornare alla scadenza di ogni periodo regolatorio di cui al capitolato tecnico, che consenta di scomporre il costo offerto in gara nelle seguenti componenti di costo:
  - i.  $A_0$ : costo complessivo annuo per il personale marittimo;
  - ii.  $B_0$ : costo complessivo annuo per ammortamenti o per i contratti in base ai quali il concorrente ha la disponibilità dei rimorchiatori. Il costo deve includere anche i costi legati ai rimorchiatori che subentreranno alla flotta iniziale durante il periodo della concessione;
  - iii.  $C_0$ : costo complessivo annuo per il personale tecnico, amministrativo e dedicato alla manutenzione;
  - iv.  $D_0$ : costo complessivo annuo per manutenzione, riparazione e riclassifica dei rimorchiatori;



**DIREZIONE MARITTIMA DEL VENETO  
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA  
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA**

- v.  $E_0$ : costo complessivo annuo per ammortamento di beni diversi dalla flotta utilizzati per lo svolgimento dell'attività d'impresa (es: magazzini, automezzi, computer...);
- vi.  $F_0$ : costo complessivo annuo per le spese generali (che includono: assicurazioni ordinarie e rischio guerra, consulenze legali, fiscali e tecniche, rappresentanza, spese gestione dell'ufficio, costi degli amministratori);
- vii.  $G_0$ : margine sui costi, che comprende il rendimento atteso sul capitale investito e la copertura del rischio operativo.

5. Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice nell'offerta economica l'Operatore Economico deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.

**6. Saranno valutate le sole offerte economiche che non superino il valore  $Q_{max}$  indicato nel capitolato tecnico e nel presente disciplinare.**

La valutazione verrà effettuata applicando il metodo dell'interpolazione bilineare, con  $X = 0,90$ , attribuendo il coefficiente 1 al concorrente che ha presentato l'offerta economica più bassa ed il coefficiente minimo pari a 0 al valore massimo di costo  $Q_{max}$  al quale è possibile aggiudicare la gara. I valori ottenuti saranno troncati alla seconda cifra decimale.

Si procede, quindi, all'applicazione della seguente formula di interpolazione bilineare:

**Se  $A_i \leq A_{soglia}$  allora  $C_i = X * A_i / A_{soglia}$ ;**

**Se  $A_i > A_{soglia}$  allora  $C_i = X + (1,00-X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$**

**Con  $A_i = Q_{max} - O_i$  e  $A_{max} = Q_{max} - O_{migliore}$**

dove:

- $C_i$  = coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i-esimo per i criteri di valutazione economici, compreso tra 0 ed 1;
- $O_i$  = valore quantitativo offerto dal concorrente i-esimo per il totale costi che contribuiscono al punteggio attribuito ai criteri di valutazione economici;
- $Q_{max}$  = valore massimo di costo al quale è possibile aggiudicare la gara;
- $O_{migliore}$  = valore quantitativo dell'offerta economica più bassa per il totale costi che contribuiscono al punteggio attribuito ai criteri di valutazione economici;
- $A_i$  = differenza tra  $Q_{max}$  e  $O_i$  del concorrente i-esimo;
- $A_{max}$  = differenza tra  $Q_{max}$  e  $O_{migliore}$ ;
- $A_{soglia}$ : valore quantitativo della media aritmetica dei ribassi  $A_i$ ;
- $X = 0,90$

## **21. SVOLGIMENTO E OPERAZIONI DI GARA**

Il responsabile del procedimento della fase di affidamento, in considerazione del fatto che la piattaforma SINTEL garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e la



**DIREZIONE MARITTIMA DEL VENETO  
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA  
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA**

provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità della stessa, svolgerà la seduta di gara in modalità interamente telematica (non è previsto il collegamento diretto degli operatori economici, non sono previste sedute "in presenza") e, nel corso della stessa, procederà, collegandosi alla piattaforma telematica SINTEL di Aria S.p.A. a:

La prima e le successive sedute di gara saranno, comunque, comunicate ai concorrenti mediante avviso pubblico sulla piattaforma e-procurement con congruo anticipo.

## **22. APERTURA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Successivamente il Seggio di Gara/ il Responsabile del procedimento della fase di affidamento procederà a:

1. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
2. attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio;
3. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
4. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e/o le ammissioni alla ulteriore fase della procedura di gara;
5. verificare la presenza della busta tecnica, al solo fine di verificare la presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## **23. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

1. La commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del Codice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del medesimo Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n 5 (cinque) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.
2. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
3. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al Responsabile del procedimento della fase di affidamento nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
4. La stazione appaltante pubblica, sulla piattaforma telematica, e sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.



**DIREZIONE MARITTIMA DEL VENETO  
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA  
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA**

**24. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

1. Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di Gara/ Il Responsabile del procedimento della fase di affidamento procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.
2. In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.
3. La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 20.1, lettera "f".
4. Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, come risultanti da apposito verbale della commissione giudicatrice, il responsabile del procedimento della fase di affidamento, riaprendo la seduta di gara telematica inserirà a sistema SINTEL i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche.
5. Nella medesima o successiva seduta telematica, la commissione giudicatrice procederà all'apertura delle offerte economiche presentate, nonché alla valutazione delle stesse, anche in forma riservata, ed all'attribuzione del punteggio finale.
6. Infine, la Commissione giudicatrice procederà altresì alla formulazione della graduatoria, alla proposta di aggiudicazione ed all'invio degli atti al responsabile del procedimento della fase di affidamento per le verifiche requisiti generali e speciali previsti da questo disciplinare.
7. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione giudicatrice provvede a comunicare, tempestivamente al. seggio di gara/ Il Responsabile del procedimento della fase di affidamento - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
  - mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il costo in documenti contenuti nelle buste A e B;
  - presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
  - presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c), del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.
8. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il costo offerto in gara e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul costo offerto in gara.
9. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il costo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.



**DIREZIONE MARITTIMA DEL VENETO  
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA  
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA**

## **25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.**

1. Le offerte risultate anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base agli elementi specifici l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione giudicatrice di gara, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiano anormalmente basse.
2. La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi ad altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti massimali previsti dal bando, calcolo effettuato ove il numero delle offerte sia pari o superiore a tre.
3. Si procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa qualora tale offerta risulti anomala, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà di questa SA procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
4. Il Responsabile del procedimento della fase di affidamento richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.
5. A tal fine, verrà assegnato un termine non inferiore a quindici giorni per le controdeduzioni decorrenti dal ricevimento/ della richiesta.
6. La commissione giudicatrice, esaminate in seduta riservata le eventuali spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
7. Il responsabile del procedimento della fase di affidamento, sulla base delle risultanze del verbale delle operazioni di verifica delle offerte anomale, redatto a cura della commissione giudicatrice, escluderà, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c), e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti, nel complesso, inaffidabili.

## **26. FASE DELL'AGGIUDICAZIONE**

1. L'aggiudicazione avverrà secondo quanto indicato nei seguenti articoli e, per quanto non espressamente ivi statuito, a norma del Codice e seguendo le linee guida della circolare del Ministero delle infrastrutture e trasporti n. 11 del 19.3.2019.

## **27. GENERALITÀ**

1. La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione giudicatrice in favore del concorrente che è risultato primo in graduatoria, cioè quello che ha conseguito il punteggio più elevato. La commissione trasmette, quindi, al Responsabile del procedimento della fase di affidamento l'atto di individuazione del migliore offerente, i verbali della commissione e tutti gli atti presupposti e connessi ai fini della verifica della correttezza dell'aggiudicazione provvisoria.
2. Il Responsabile del procedimento della fase di affidamento, con l'ausilio della propria struttura e con il supporto del personale appositamente individuato, procederà quindi con la fase di verifica



**DIREZIONE MARITTIMA DEL VENETO**  
**CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA**  
**CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA**

dei requisiti di ordine generale e speciale sull'offerente classificatosi 1<sup>a</sup> in graduatoria, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, di presentazione dei documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

3. Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

4. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica la concessione.

5. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti e verrà formulata secondo l'iter procedurale previsto dalla Circolare n° 11/2019 dell'allora MIT, riepilogato al successivo paragrafo "14".

6. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

7. Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

8. La stipula della Concessione è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-bis, 89 e dall'art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011.

9. Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula della concessione; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

10. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula della concessione anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011.

11. La concessione, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulata prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula avrà luogo entro 90 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

12. All'atto della stipulazione della concessione, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva di cui all'art. 17 del Regolamento del Codice della Navigazione con le caratteristiche di cui all'art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui all'art. 93 del medesimo codice, per un importo pari al 1,5% del valore complessivo della concessione calcolato moltiplicando il costo annuo offerto in gara per il numero di anni di durata della concessione.



**DIREZIONE MARITTIMA DEL VENETO  
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA  
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA**

13. Ricevuta la comunicazione di aggiudicazione efficace, verificati l'atto di individuazione del miglior offerente e tutti gli atti di gara presupposti e connessi, a norma dell'art. 9 Codice Navigazione, l'Ufficiale più alto in grado dopo il Capo del Compartimento Marittimo di Venezia e dal Capo del Compartimento Marittimo di Chioggia, procedono all'aggiudicazione definitiva. La Stazione Appaltante darà comunicazione a tutti i concorrenti ed agli altri soggetti indicati nell'art. 76, comma 5, del Codice delle risultanze della gara e procederà quindi (previa consegna della documentazione cui l'impresa concorrente si era impegnata in sede di domanda di partecipazione), alla predisposizione dell'Atto di Concessione, approvato con decreto del Direttore Marittimo, che sarà conseguentemente trasmesso al competente ufficio territoriale della Corte dei Conti per la registrazione necessaria a rendere efficace l'atto stesso. Dopo la registrazione della Corte dei conti che ha reso l'atto efficace, il concessionario viene immesso in servizio.

14. L'atto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge del 13 agosto 2010, n. 136.

15. Nei casi previsti all'art. 110, comma 1, del Codice, la Stazione Appaltante, interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

16. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a Euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00). La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di rimborso al momento dell'aggiudicazione.

17. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione della concessione.

18. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione della concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis), del Codice.



**DIREZIONE MARITTIMA DEL VENETO  
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA  
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA**

19. L'aggiudicatario dovrà espletare tutti gli atti relativi al subingresso in concessione delle aree demaniali marittime portuali destinate all'ormeggio dei rimorchiatori con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale.

**28. DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DEI REQUISITI SPECIALI**

Una volta individuato l'aggiudicatario lo stesso dovrà presentare alla Stazione Appaltante la seguente documentazione a comprova dei requisiti dichiarati in fase di gara:

**a) documentazione comprovante l'ammontare del fatturato specifico e la solvibilità, in particolare:**

- per le società di capitali bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione;
- dichiarazioni provenienti da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs 385/1993.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante;

**b) documentazione comprovante l'effettivo svolgimento, per almeno trentasei mesi consecutivi nel quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara, del servizio di rimorchio portuale** rilasciata dalla competente Capitaneria di porto, ovvero da Ente analogo nel caso di concorrenti che non abbiano svolto detta attività nei porti italiani. Tale documentazione potrà constare di:

- Originale o copia autenticata o copia conforme ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dell'atto di concessione relativo al servizio reso, ovvero di attestazione resa, in originale o copia autenticata o copia conforme ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da parte della competente Capitaneria di porto nel caso di svolgimento del servizio in porti italiani;
- Nel caso il servizio di rimorchio sia stato effettuato in porti non italiani, il concorrente dovrà fornire dichiarazione/attestazione in originale o copia autenticata o copia conforme ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, resa dalla competente Autorità dello Stato in cui il servizio è stato reso, se del caso debitamente apostillata e con traduzione giurata in lingua italiana;

**c) documentazione comprovante la disponibilità del personale minimo da adibire al servizio.** Tale documentazione dovrà consistere nella copia autentica o copia conforme ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 del libro mastro societario, da cui risulti che il personale in parola è alle dirette dipendenze del concorrente, ovvero originale o copia autenticata o copia conforme ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di contratti di



**DIREZIONE MARITTIMA DEL VENETO  
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA  
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA**

lavoro, convenzioni di arruolamento, libri matricola, ecc. Nel caso di personale non in organico all'atto dell'offerta, dovrà essere fornita evidenza documentale a valore legale attestante la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato alla data dell'immissione in servizio del concessionario;

**d) documentazione comprovante l'organizzazione del lavoro**, mediante copia conforme del registro orario lavoro, ai sensi del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271, ovvero di ogni altra documentazione ritenuta idonea dall'offerente;

**e) documentazione comprovante che tutto il personale straniero** adibito al servizio sia in possesso della certificazione di conoscenza lingua italiana, mediante copia conforme di un certificato non inferiore al livello B1 Common European Framework of Reference for Languages, rilasciato da un ente accreditato

**f) documentazione comprovante la disponibilità dei rimorchiatori, iscritti nel primo Registro italiano**, mediante copia conforme degli atti di nazionalità/certificati di registrazione e di un'attestazione del possesso dei precitati requisiti essenziali, con esplicita indicazione dei mezzi in possesso dei citati requisiti;

**g) documentazione comprovante, mediante copia conforme del titolo giuridico** (proprietà, *leasing*, noleggio a scafo nudo, avvalimento, ecc..), ovvero idonea certificazione, rilasciata da parte della competente Autorità, presso i cui registri risultano iscritte le stesse unità, attestante il possesso del suddetto titolo giuridico. Laddove la certificazione in parola non sia in lingua italiana, l'atto dovrà essere apostillato e presentato con traduzione giurata in lingua italiana;

**h) copia autenticata o copia conforme ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 del Certificato di Classe**, rilasciato dal competente Organismo Riconosciuto, di ogni singolo rimorchiatore presentato in offerta, quale prima e/o seconda linea, da cui rilevare la "Tipologia rimorchiatore (IACS)", la "Potenza del rimorchiatore", la "Abilitazione alla navigazione", le "Notazioni Addizionali" e la presenza dell'albero abbattibile.

Laddove la certificazione in parola non sia in lingua italiana, l'atto dovrà essere apostillato e presentato con traduzione giurata in lingua italiana;

**i) copia autenticata o copia conforme ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dell'Attestazione**, rilasciata dal competente Organismo Riconosciuto, di ogni singolo rimorchiatore presentato in offerta, quale prima e/o seconda linea, da cui rilevare la "**Potenza di tiro a punto fisso**". Laddove la certificazione in parola non sia in lingua italiana, l'atto dovrà essere apostillato e presentato con traduzione giurata in lingua italiana;

**j) copia autenticata o copia conforme ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dell'Attestazione**, rilasciata dal competente Organismo Riconosciuto, di ogni singolo rimorchiatore presentato in offerta, quale prima e/o seconda linea, da cui rilevare le "**Attrezzature**", ovvero il numero di ganci e verricelli adibiti al rimorchio. Laddove la certificazione in parola non sia in lingua italiana, l'atto dovrà essere apostillato e presentato con traduzione giurata in lingua italiana;



**DIREZIONE MARITTIMA DEL VENETO  
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA  
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA**

**k) attestazione in lingua italiana** rilasciata dal concorrente e **finalizzata a dimostrare l'accessibilità alla rete di distribuzione dei pezzi** di rispetto per la manutenzione del pacchetto propulsione/automazione di tutti i rimorchiatori offerti in gara, in paesi appartenenti all'Unione Europea, ovvero negli altri Stati;

**l) attestazione in lingua italiana, rilasciata da un ente tecnico accreditato IACS**, relativa alla predisposizione di ogni singolo rimorchiatore presentato in offerta, quale prima e/o seconda linea, a trascorrere i periodi di attesa in banchina senza tenere in moto alcun generatore elettrico condotto da motore diesel ed alla contestuale capacità di ricevere una fornitura di energia elettrica da terra in ragione di almeno 15 kW. Laddove la certificazione in parola non sia in lingua italiana, l'atto dovrà essere apostillato e presentato con traduzione giurata in lingua italiana;

**m) copia autenticata o copia conforme ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 del titolo giuridico di possesso del magazzino attrezzato** (se dichiarato in sede di offerta tecnica), da cui consti la località e le dimensioni del medesimo. L'atto dovrà essere in lingua italiana, ovvero, se del caso, essere debitamente apostillato, ma comunque accompagnato da traduzione giurata in lingua italiana. Ai fini dell'assegnazione del punteggio previsto per il presente elemento di valutazione, il concorrente dovrà dimostrare che il magazzino di cui ha la disponibilità sia effettivamente attrezzato secondo quanto specificato nella "Griglia di Valutazione";

**n) il requisito di anni di esperienza del concorrente nel servizio di rimorchio portuale**, ai fini dell'assegnazione del relativo punteggio, viene dimostrato mediante copia conforme dell'atto o degli atti di concessione relativi all'intero servizio reso, ovvero di attestazione resa, da parte della/e competente/i Capitaneria/e di porto nel caso di svolgimento del servizio in porti italiani. Nel caso di servizi resi in porti non italiani, il concorrente dovrà fornire dichiarazione/attestazione, mediante copia conforme, resa dalla competente Autorità dello Stato in cui il servizio è stato reso. Tale documento, se del caso, dovrà essere apostillato e presentato con traduzione giurata in lingua italiana;

**o) il requisito relativo alle certificazioni acquisite** dall'impresa viene dimostrato previa presentazione di copia conforme della certificazione ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e/o di altre certificazioni come da "Griglia di Valutazione". Tali documenti dovranno essere presentati in lingua italiana, ovvero e se del caso, debitamente apostillati, ma comunque con traduzione giurata in lingua italiana; in caso di partecipazione in forma raggruppata, la documentazione dovrà essere presentata da ogni membro del raggruppamento;

**p) il requisito relativo agli anni di esperienza nel rimorchio portuale dei Capi Servizio** ed al possesso di titoli STCW 78/95 idonei a garantire la navigazione illimitata da parte dei Comandanti viene dimostrato mediante copia conforme della certificazione/attestazione, rilasciata dalla Capitaneria di porto, nel caso di marittimi iscritti nelle matricole nazionali della Gente di Mare, ovvero dalla competente Autorità, nei casi di marittimi iscritti in matricole di stati diversi dall'Italia;

**p) il requisito relativo al numero di equipaggi** in aggiunta al numero minimo stabilito per la partecipazione alla gara viene dimostrato con la presentazione di copia conforme dei ruolini equipaggi delle unità offerte in gara da cui si dovrà evincere il regolare imbarco dei marittimi indicati nell'offerta.



**DIREZIONE MARITTIMA DEL VENETO  
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA  
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA**

**29. ATTI INTEGRATIVI DA PRESENTARE AL MOMENTO DELL'IMMISSIONE IN SERVIZIO**

Al momento dell'immissione in servizio, l'aggiudicatario deve:

1. fornire prova dell'avvenuto versamento della rata annuale del canone il cui importo è calcolato nella misura dello 0,4% (zero virgola quattro per cento) del valore annuale della concessione offerto in gara e, per le annualità successive, nella misura **dello 0,4% (zero virgola quattro per cento)** del fatturato realizzato nell'esercizio precedente nonché conguagliato contestualmente al pagamento della rata relativa all'annualità successiva;
2. presentare una polizza assicurativa per danni derivanti dall'esercizio della concessione e per responsabilità civile verso terzi, il cui massimale non può essere inferiore al valore annuale della concessione risultante all'esito della gara. Tale polizza assicurativa deve essere stipulata secondo le modalità indicate nel presente disciplinare;
3. fornire prova dell'avvenuto rimborso, da effettuarsi direttamente all'AdSP, delle spese sostenute per la pubblicazione bando, per la messa in funzione e l'utilizzo della piattaforma telematica utilizzata per la procedura, nonché del rimborso all'Autorità marittima delle eventuali spese che si siano rese necessarie per il funzionamento della Commissione giudicatrice;
4. per le annualità successive, ricomprese in ciascun periodo regolatorio, il canone è aggiornato annualmente a cura dell'Autorità marittima sulla base del tasso d'inflazione registrato dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice FOI) nell'anno precedente;
5. comprovare che tutto il personale straniero adibito al servizio sia in possesso della certificazione di conoscenza lingua italiana, mediante copia conforme di un certificato non inferiore al livello B1 *Common European Framework of Reference for Languages*, rilasciato da un ente accreditato.

**30. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. Obbligo di ripristinare al tempo medio di vigenza della concessione (ottavo anno) l'età media offerta in gara dei rimorchiatori inclusi nelle prime e nelle seconde linee, aumentata al massimo del 40%;
2. Obbligo di acquisire l'autorizzazione dell'Autorità marittima per le sostituzioni dei rimorchiatori e per le sostituzioni dei Capi servizio; nel primo caso, il rimorchiatore inserito in sostituzione deve avere caratteristiche tecniche non inferiori ed età non superiore a quello sostituito; nel caso delle sostituzioni dei Capi servizio, l'autorizzazione è finalizzata esclusivamente ad accertare che le qualifiche e le caratteristiche professionali di tale personale marittimo non siano inferiori a quelle offerte in gara;
3. Obbligo di prestare il servizio oltre i limiti della concessione e fuori dai casi previsti dagli articoli 69 e 70 del Codice della Navigazione, con le modalità disciplinate nella specifica disposizione contenuta nel regolamento locale del servizio;
4. Obbligo a carico del soggetto aggiudicatario del servizio di stabilirsi sul territorio italiano, stante la necessità di poter esercitare, da parte dell'Autorità marittima concedente, i poteri di controllo e



**DIREZIONE MARITTIMA DEL VENETO  
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA  
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA**

vigilanza impliciti nella natura giuridica del servizio di rimorchio quale servizio di interesse generale;

5. Obbligo per il concessionario di adottare un sistema di contabilità analitica e regolatoria, come esplicitato al punto 3.6 delle “Linee guida per il rilascio della concessione per l’esercizio del servizio di rimorchio portuale. Adeguamento al nuovo Codice dei Contratti Pubblici della Circolare n. 13961 del 18 dicembre 2013 e ss.mm. e ii.” (Circolare n. 11 del 19 marzo 2019 dell’allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti);

6. Obbligo di rimborsare all’Amministrazione, nei modi da questa stabiliti, le spese sostenute per le pubblicazioni del bando di gara;

7. Nel caso in cui eventuali modifiche da apportare alla concessione comportino, ai sensi dell’articolo 175 del Codice dei Contratti Pubblici, la necessità di una nuova gara, la concessione cessa automaticamente senza indennizzo o risarcimento, con obbligo del concessionario di continuare a fornire il servizio nelle more della nuova procedura di affidamento;

8. Obbligo di rispettare la parità di trattamento degli utenti del servizio;

9. Obbligo, al momento dell’immissione in servizio, di bandiera italiana per i rimorchiatori come da indicazioni delle linee guida ministeriali;

10. Obbligo, al rispetto del quale la concessione è vincolata, alla piena attuazione del piano finanziario nel rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti programmati.

11. Sono a carico dell’operatore economico aggiudicatario i seguenti oneri:

a) i costi per le spese di pubblicazione obbligatoria dei bandi di gara e degli avvisi di post-informazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e su quattro quotidiani (due a diffusione nazionale due maggiore diffusione locale) per la somma, stimata, di euro 10.000,00.

b) i costi per le spese di bollo e registrazione connessi alla stipula del contratto:

### **31. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il foro di Venezia rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitrio.

### **32. ACCESSO AGLI ATTI**

Ai sensi degli artt. 22 e ss. della L.241/1990 e ss.mm.ii. nonché dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, fermi i divieti e differimenti previsti nel precitato D.Lgs., l’accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi dell’art. 76 è consentito, mediante visione ed estrazione di copia, previa istanza scritta di accesso (e conseguente provvedimento di ammissione) trasmessa alla seguente PEC dell’Amministrazione ([dm.veneziamit.gov.it](mailto:dm.veneziamit.gov.it)). L’accesso potrà essere esercitato presso la stazione appaltante –e Capitania di Porto sede di Direzione marittima Venezia.

### **33. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**



**DIREZIONE MARITTIMA DEL VENETO  
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA  
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA**

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (in breve GDPR), in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il cui conferimento è richiesto per la presente gara, nonché in ottemperanza al decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR", si precisa che:

1. le finalità di trattamento dei dati personali sono:

a) in fase di partecipazione alla gara, lo svolgimento delle operazioni di gara, di ammissione, di esclusione, dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;

b) in fase contrattuale, extracontrattuale ovvero di stipulazione in caso di aggiudicazione, lo svolgimento degli obblighi contrattuali;

2. ove il titolare del trattamento intenda trattare i dati personali per una finalità differente da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di questo ulteriore trattamento dovrà fornire informazioni specifiche ed attinenti con riguardo alle differenti finalità;

3. la base giuridica del trattamento dei dati personali riviene dalla normativa nazionale sulla gara di appalto (ex D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm. e ii. e relativi regolamenti di attuazione) e dal contratto di appalto che sarà stipulato a norma di legge a seguito dell'aggiudicazione definitiva;

4. il trattamento è realizzato per mezzo di singole operazioni o di un complesso di operazioni, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate e limitate alle finalità indicate e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza; esse sono poste in essere esclusivamente dal personale autorizzato dal titolare al trattamento dei dati personali che, all'occorrenza, può utilizzare un software con caratteristiche tali da garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati nonché le opportune procedure di archiviazione in sicurezza. Il trattamento dei dati personali non comporta alcuna profilazione;

5. le categorie di dati personali conferiti, quali ad esempio l'anagrafica, il codice fiscale e la partita IVA, i recapiti telefonici, di posta elettronica e posta elettronica certificata, le qualità personali e le posizioni economiche e giuridiche, appartenenti anche alle categorie di cui all'art. 9 del GDPR, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini delle attività sopraindicate; il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto o il loro parziale o inesatto conferimento, attese le finalità del trattamento sopra esplicitate, avrà come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività. In particolare, sono previsti trattamenti di dati sensibili, quali ad esempio i dati relativi alle condanne penali o altre sanzioni così come sono dichiarati o accertabili tramite gli organi competenti o da registri pubblici. Il trattamento consiste nell'accesso, elaborazione, valutazione dei dati per accertare il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara e di conferimento di contratti pubblici, secondo le previsioni di legge;

6. per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1, i dati personali possono essere portati a conoscenza delle persone autorizzate dal titolare e dei componenti della Commissione di gara, inoltre possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o per regolamento, o ai soggetti verso i quali la comunicazione sia



**DIREZIONE MARITTIMA DEL VENETO  
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA  
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA**

necessaria in caso di contenzioso. Il trattamento riferito alla comunicazione mediante trasmissione potrà riguardare la comunicazione dei dati ad Enti Pubblici, Organi di Vigilanza e Controllo, Autorità Giudiziaria, Soggetti Interessati e controinteressati;

7. i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;

8. i dati personali saranno trattati per il tempo necessario all'espletamento delle operazioni di gara e, in caso di aggiudicazione dell'appalto, per il periodo di esecuzione contrattuale; essi saranno conservati o archiviati, secondo le disposizioni di legge, da personale autorizzato con modalità che garantiscono l'integrità e la disponibilità nel tempo in caso d'uso; in particolare sono adottate le seguenti misure: accesso al software con sistema di autenticazione e autorizzazione, accesso controllato ai locali dove si svolgono i trattamenti, esecuzione di copie di sicurezza o di backup periodico, conservazione sicura;

9. il soggetto interessato che ha conferito liberamente i propri dati personali a seguito della partecipazione alla presente gara ha il diritto di rivolgersi alla Stazione Appaltante, per ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e, in caso positivo, di ottenere l'accesso ai dati personali detenuti dalla Stazione Appaltante medesima, in riferimento a:

- a) le finalità del trattamento;
- b) le categorie di dati personali trattati;
- c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se appartenenti a Paesi terzi (e, in questo caso, l'indicazione delle relative garanzie adeguate che legittimano tale comunicazione di dati);
- d) il periodo di conservazione dei dati oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo.

Inoltre, ove applicabili, l'interessato potrà altresì esercitare i diritti di cui agli artt. da 16 a 21 del GDPR, in particolare:

- a) la rettifica dei dati, ossia l'aggiornamento o la modifica degli stessi;
- b) la cancellazione dei dati;
- c) la limitazione del trattamento;
- d) la portabilità dei dati;
- e) l'accesso ai dati personali.

L'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in relazione ai trattamenti di cui alla presente Informativa. Tali diritti sono esercitabili direttamente inviando una comunicazione al seguente all'indirizzo PEC [dm.veneziamit@pec.mit.gov.it](mailto:dm.veneziamit@pec.mit.gov.it).

10. L'Appaltatore è tenuto al vincolo di riservatezza sulle informazioni, sulle circostanze e sui contenuti dei quali venisse a conoscenza nel corso dello svolgimento dell'appalto, nonché sui contenuti e sugli sviluppi delle attività in capo allo stesso, fatta eccezione per quanto sia strettamente necessario all'esecuzione contrattuale. L'Appaltatore è tenuto



**DIREZIONE MARITTIMA DEL VENETO  
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA  
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA**

ad operare in conformità a quanto disposto dai citati GDPR e D. Lgs. N. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali e ss.mm. e ii..

Titolare del trattamento è la Capitaneria di Porto di Venezia ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC [dm.venezia@pec.mit.gov.it](mailto:dm.venezia@pec.mit.gov.it) tel.0412405711;

il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è il Comandante in Il pro tempore.

**Il Responsabile del procedimento della fase di affidamento  
C.F.(CP) Claudio Maurovich**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate